

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP)

L'art. 2 del D.Lgs 81/08, definisce il servizio di prevenzione e protezione dei rischi come: "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori".

L'art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione svolga i seguenti Compiti:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure
- elaborazione della procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il datore di lavoro.
2. Rspp.
3. Il medico competente.
4. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
5. Gli Aspp.
6. Preposti.
7. Addetti Antincendio.
8. Addetti Primo Soccorso.